Studio Notarile

dr. Giorgio BARALIS - dr. Patrizia CAUCHI BARALIS

15033 Casale M.to-P.za S. Stefano 5 Tel. 0142/77761-Fax 0142/451819

Repertorio N. 66.462

Raccolta N. 14.046

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

BUZZI UNICEM SPA

REPUBBLICA ITALIANA

(12 agosto 2008)

L'anno duemilaotto il giorno dodici del mese di agosto, in Casale Monferrato, presso la sede sociale di BUZZI UNICEM SPA, in via Luigi Buzzi n. 6, alle ore dieci e minuti quindici

Avanti a me dottor Giorgio Baralis notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

- . BUZZI ing. Alessandro nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1933, domiciliato per la carica in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:
- "BUZZI UNICEM SPA", con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi n. 6, capitale sociale euro 123.636.658,80, iscritta presso il registro delle imprese di Alessandria al numero di iscrizione e codice fiscale 00930290044, REA numero AL-134288.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla trattazione dei primi due punti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questo giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **1.** Fusione per incorporazione della società unipersonale "Cementi Cairo S.r.l." nella Buzzi Unicem SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativo ai termini di convocazione dell'assemblea, per adeguamento al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 195 (recepimento Direttiva Transparency); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3. Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008;
- **4.** Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
- 5. Informativa ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n. 58/1998.

Ed io notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue: assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alessandro Buzzi il quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata che:

- la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi del predetto art. 15 dello statuto sociale:
- oltre ad esso comparente, Presidente, del Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

Enrico BUZZI Vice presidente Franco BUZZI Vice presidente

Michele BUZZI Amministratore Delegato Pietro BUZZI Amministratore Delegato

Wolfgang BAUER	Consigliere
Paolo BURLANDO	Consigliere
Alvaro DI STEFANO	Consigliere
York DYCKERHOFF	Consigliere
Marco WEIGMANN	Consigliere
- che hanno giustificato l'assenza	i consiglieri:
Elsa FORNERO	Consigliere
Gianfelice ROCCA	Consigliere
Maurizio SELLA	Consigliere
_	

- che del Collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi Gianfranco BARZAGHINI e Giorgio GIORGI; è assente giustificato il Presidente Mario PIA.
- Il Presidente dichiara la riunione legalmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.
- Il Presidente quindi passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, e precisamente:

SUL N. 1.

Fusione per incorporazione della società unipersonale "Cementi Cairo S.R.L." nella "Buzzi Unicem S.P.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i partecipanti alla riunione che l'Amministratore Delegato ing. Michele Buzzi gli ha segnalato di informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di avere un potenziale interesse relativamente a quanto forma oggetto del presente punto all'ordine del giorno in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Cementi Cairo S.R.L.".

Al riguardo il Presidente evidenzia che l'operazione di fusione è nell'interesse sociale in quanto volta alla semplificazione della struttura societaria, alla realizzazione di ulteriori efficienze, nonchè alla riduzione dei costi.

Il Presidente continua ricordando che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2008 ha redatto il progetto di fusione per incorporazione di CEMENTI CAIRO S.R.L., società unipersonale, con sede in Cairo Montenotte (SV), strada Curagnata senza numero civico, capitale sociale euro 100.000, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona al numero di iscrizione e codice fiscale 01504040096, REA numero SV-152094; soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BUZZI UNICEM SPA, società detenuta al 100% (cento per cento) da Buzzi Unicem S.p.A.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, nella stessa riunione del 25 giugno 2008, è stata pure predisposta la relazione degli amministratori illustrativa dell'operazione di fusione in oggetto.

Il Presidente precisa che, la fusione avrà luogo:

- . per BUZZI UNICEM S.P.A. sulla base del bilancio al 31 dicembre 2007 ex art. 2501 quater c.c., approvato in data 13 maggio 2008 e depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Alessandria in data 19 maggio 2008;
- . per CEMENTI CAIRO S.R.L., considerato che la stessa è stata costituita in data 19 febbraio 2008, sulla base della situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del 31 maggio 2008

che, in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile e dall'art. 17 dello statuto sociale di Buzzi Unicem spa, la fusione viene sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione, non essendo pervenuta nei termini di legge alcuna domanda da parte dei soci di Buzzi Unicem spa, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo predisposto ed io notaio procedo alla lettura di quanto segue:

"Ordine del giorno

Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA considerato che:

- in data 26 giugno 2008 il progetto di fusione per incorporazione di Cementi Cairo S.r.I., società unipersonale, in Buzzi Unicem SpA è stato depositato presso il Registro delle Imprese uffici di Alessandria e di Savona, ove è stato iscritto in data 30 giugno 2008;
- in data 26 giugno 2008 i documenti di cui all'articolo 2501 septies del codice civile sono stati depositati presso le sedi delle società e che gli stessi sono rimasti depositati fino alla data odierna;
- in data 26 giugno 2008 il progetto di fusione, la relazione illustrativa degli amministratori e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso Borsa Italiana S.p.A. ed inviati alla Consob;
- in data 27 giugno 2008 è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi avviso nel quale è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione di Buzzi Unicem SpA come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile;
- non è pervenuta a Buzzi Unicem SpA alcuna domanda volta a richiedere che la decisione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile:
- dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizio ai creditori delle società partecipanti alla fusione;
- la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda e quindi che non si è resa necessaria la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile e che la società non assegnerà azioni in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504 ter del codice civile:
- non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile e dell'art. 17 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione di Cementi Cairo S.r.I., società unipersonale, con sede in Cairo Montenotte (Savona), frazione Bragno, strada Curagnata snc, in Buzzi Unicem SpA, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via

Luigi Buzzi n. 6;

- 2) di stabilire che non occorre procedere ad alcun rapporto di concambio in base al quale fissare le partecipazioni sociali dei soci sia della società incorporante sia della società incorporanda né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda;
- 3) di prendere atto che l'operazione di fusione non dà luogo al diritto di recesso e che non comporta alcuna modifica dello statuto dell'incorporante;
- 4) di stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipati alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo;
- 5) di conferire ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione per stabilire l'effetto della fusione stessa, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, convenire ed accettare clausole e condizioni, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talchè non possa eccepirsi difetto di legittimazione;
- 6) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

Ripresa la parola il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni al riguardo, ma nessuno di essi avanza rilievi di sorta.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera relativo al **Punto 1** (Fusione per incorporazione della società unipersonale "Cementi Cairo S.R.L." nella "Buzzi Unicem S.P.A.") come sopra letto ed invita i presenti a votare per alzata di mano.

Verificato il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti il Presidente dichiara approvato **all'unanimità** il testo di delibera relativo al Punto 1.

Il Presidente quindi, passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, e precisamente:

SUL N. 2

Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativo ai termini di convocazione dell'assemblea, per adeguamento al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 195 (recepimento Direttiva Transparency); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che l'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 195/2007 di recepimento della Direttiva Transparency, prevede che le società emittenti titoli quotati devono approvare il bilancio d'esercizio e pubblicare la relazione finanziaria

annuale comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, e la relazione sulla gestione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente, quindi, fa presente, che si rende necessario eliminare dall'art. 9 dello statuto sociale la previsione che consente di convocare l'assemblea entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora non ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, non applicandosi più tale norma, in virtù di quanto sopra, alle società quotate.

Il Presidente informa che è stato distribuito ai presenti, in copia, il testo proposto dell'art. 9 dello statuto sociale con evidenziate le modifiche rispetto al testo attualmente vigente, detto testo, in copia si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

Il Presidente, trattandosi di mero adeguamento a disposizioni normative, propone di procedere al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione, in forza della competenza attribuita al Consiglio stesso dall'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale.

Il Presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo predisposto ed io notaio procedo alla lettura di quanto segue:

"Ordine del giorno

Il consiglio di amministrazione della Buzzi Unicem SpA:

- → intesa l'esposizione del presidente,
- considerato l'articolo 17, 2° comma, dello statuto sociale e l'art. 2365, 2° comma, del codice civile;
- → considerato che si tratta di modifiche in adeguamento a disposizioni normative sopravvenute,

delibera

1. di adeguare alle disposizioni di cui all'art. 154 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni l'art. 9 dello statuto sociale, eliminando la previsione che consente di convocare l'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile ed adottando il seguente nuovo testo:

"Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria può essere fissata la data per una terza convocazione.";

- **2.** di conferire ai legali rappresentanti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;
- 3. di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente tra loro, ad

apportare al presente atto ed allo statuto sociale tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni al riguardo, ma nessuno di essi avanza rilievi di sorta.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera relativo al **Punto 2** (Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, relativo ai termini di convocazione dell'assemblea, per adeguamento al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 195 (recepimento Direttiva Transparency)) come sopra letto ed invita i presenti a votare per alzata di mano.

Verificato il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti il Presidente dichiara approvato **all'unanimità** il testo di delibera relativo al Punto 2.

Il Presidente mi consegna copia aggiornata dello **statuto sociale** affinchè io la alleghi al presente atto; ed io notaio aderendo alla richiesta fattami provvedo ad allegarla **sotto la lettera "C"**, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio.

Dopodichè esaurita la trattazione dei primi due punti dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso alle ore dieci e minuti cinquantadue

circa, dando atto che la riunione proseguirà per deliberare sui restanti punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno in forma non notarile.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che lo approva e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti cinquantotto circa Occupa in due fogli dattiloscritti su cinque pagine per cinquanta righe e per righe ventitrè della sesta e per la parte scritta a mano sin qui della settima

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Giorgio Baralis notaio

Allegato " A" rep. 66'462/14046

CEMENTI CAIRO S.r.I.

Situazione Patrimoniale al 31 Maggio 2008

Strada Curagnata snc,frazione Bragno - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Capitale Sociale Euro 100.000,00

Codice fiscale e registro Imprese n. 01504040096

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Buzzi Unicem S.p.A.

A2



STATO PATRIMONIALE

	Nota		(in euro) 31.05.2008
	Nota		31.03.2000
ATTIVITA'			
Attività non correnti			
Immobili, impianti e macchinari	4		38.480.997
Crediti ed altre attività non correnti	5		3.563
			38.484.560
Attività correnti			
Altri crediti	6		40.532
			40.532
Totale Attività			38.525.092
PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	7		100.000
Sovrapprezzo	8		36.980.000
Perdita del periodo			(61.495)
Totale Patrimonio Netto			37.018.505
PASSIVITA'			
Passività non correnti			
Fondi per rischi ed oneri	9		612.760
			612.760
Passività correnti			
Debiti finanziari verso controllante	10		754.127
Debiti commerciali	11	_	139.700
			893.827
Totale Passività			1.506.587
Totale Patrimonio netto e Passività	The CASE	1	38.525.092
1.	(THE)		(N)
		W AE	
	12V 30558	146	

CONTO ECONOMICO

		(in euro)
	Nota	2008
Servizi	12	53.047
Margine operativo lordo		(53.047)
Ammortamenti e svalutazioni		
Risultato operativo		(53.047)
Oneri /Proventi finanziari netti		(8.448)
Perdita del periodo		(61.495)





NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE AI PROSPETTI CONTABILI

1. Informazioni generali

La CEMENTI CAIRO S.r.l. è stata costituita, con atto del 19 febbraio 2008, repertorio n.9950 raccolta n. 4545 in Roma e registrato dall'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 17.03.2008, mediante conferimento di ramo d'azienda costituito da un impianto per la macinazione del clinker con annesso fabbricato ed area di terreno circostante.

Costituiscono oggetto della società le seguenti attività la macinazione, la produzione, la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione di cemento, calcestruzzo, clinker ed altri materialiper l'edilizia, il trasporto stradale di merci.

2. Sintesi dei principi contabili significativi

I principi contabili più significativi adottati nella predisposizione del bilancio di Cairo S.r.l. sono esposti di seguito.

2.1 Forma e contenuto

Il bilancio d'esercizio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali (IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea. Per IFRS s'intendono anche tutti i principi contabili internazionali aggiornati (IAS) e tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), in precedenza denominate Standing Interpretations Committee (SIC).

Il bilancio è stato predisposto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle altre attività/passività al valore equo rilevato a conto economico (compresi gli strumenti derivati). Gli schemi di bilancio scelti prevedono: per lo stato patrimoniale la distinta presentazione delle attività correnti e non correnti e delle passività correnti e non correnti generalmente adottata dalle società industriali e commerciali; per il conto economico l'analisi dei costi basata sulla natura degli stessi; per il rendiconto finanziario l'adozione del metodo indiretto.

La redazione di un bilancio conforme agli IFRS richiede l'effettuazione di alcune importanti stime contabili. Inoltre si richiede che la direzione eserciti il proprio giudizio sul processo di applicazione delle politiche contabili della società.

2.2 Informativa di settore

La società, destinata ad operare nel settore della produzione dei leganti idraulici, non è ancora entrata in funzione.

2.3 Immobili, impianti e macchinari

Sono iscritti al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori, meno i fondi ammortamento e le perdite di valore accumulate. Nel costo di acquisto sono compresi i costi diretti ed indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, sostenuti fino all'entrata in funzione del bene. I costi di riparazione e manutenzione sono imputati al conto economico del periodo in cui sono sostenuti.

Il processo di ammortamento non è ancora iniziato in quanto gli impianti non sono ancora entrati in funzione.

Esso verrà calcolato a quote costanti, in relazione alla vita utile stimata ed al valore residuo dei beni.

Per i cespiti che entreranno in funzione nell'esecizio le aliquote saranno ridotte del 50%.

2.4 Riduzione durevole di valore delle attività

Le attività che hanno una vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento ma vengono sottoposte annualmente a verifica per identificare eventuali riduzioni di valore. Le attività che sono soggette ad ammortamento sono ugualmente sottoposte a verifica circa la ricuperabilità del valore contabile, ogniqualvolta vi sia indicazione che quest'ultimo possa aver subito una riduzione durevole di valore.

Quando il valore contabile eccede il valore recuperabile, l'attività o l'unità generatrice di flussi finanziari è svalutata al valore di recupero e la perdita di valore rilevata in conto economico. Il valore recuperabile è il maggiore tra il valore equo, dedotti i costi di vendita, ed il valore d'uso. A sua volta il valore d'uso corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari. La proiezione dei flussi finanziari si basa su piani aziendali e su presupposti ragionevoli e documentati riguardanti i risultati futuri della società e le condizioni macro-economiche. Il tasso di sconto utilizzato considera i rischi specifici del settore e del paese di riferimento.

Laddove non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, viene calcolato il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari a cui il bene appartiene.

Se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore su un'attività diversa dall'avviamento, rilevata nei periodi precedenti, possa essersi ridotta, la svalutazione per perdita di valore è ripristinata con iscrizione a conto economico. Dopo il ripristino, il valore di carico dell'attività non può eccedere il valore contabile che risulterebbe in bilancio se in precedenza non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.

2.5 Strumenti derivati

La Cementi Cairo non fa ricorso a contratti derivati.

2.6 Crediti non correnti

Sono attività la cui scadenza è superiore ai dodici mesi e la massima esposizione di rischio di credito alla data di bilancio è rappresentata dal valore equo delle stesse.

2.7 Crediti tributari

Sono crediti la cui esposizione massima al rischio di credito è costituita dal valore contabile delle voci che sono ritenute in linea con il loro valore equo.

2.8 Fondi per rischi ed oneri

Sono passività con scadenza o ammontare incerti. Nel valore delle immobilizzazioni materiali sono comprese due strade sulle quali gravano una servitù di passaggio ed una cessione gratuita, all'atto del collaudo. In seguito a queste convenzioni stipulate dalla Cementilce S.r.l. con il Comune di Cairo Montenotte, è stato stanziato un fondo a copertura delle perdite derivanti da tali cessioni.

2.9 Debiti e finanziamenti

Comprendono debiti finanziari, effetti passivi e debiti commerciali. I finanziamenti sono iscritti inizialmente al valore equo, al netto dei costi di transazione sostenuti, e successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso d'interesse effettivo. I debiti finanziari sono quelli che la società ha nei confronti della sua controllante Buzzi Unicem, con la quale intrattiene un conto corrente di corrispondenza fruttifero.

2.10 Imposte sul reddito

Il debito per imposte sul reddito di competenza del periodo viene iscritto tra le passività correnti.

Le imposte differite sono rilevate secondo il cosiddetto *liability* method, su tutte le differenze temporanee tra il valore contabile ed il valore fiscale di un'attività o di una passività iscritta in bilancio. Non si rilevano imposte differite se queste derivano dal riconoscimento iniziale di una'attività o di uan passività diverso da un'aggregazione aziendale, che al momento dell'operazione non influisce né sull'utile contabile né sul reddito imponibile. Le imposte differite sono valutate sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio e che si prevede saranno applicabili nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale.

Le imposte differite attive su perdite fiscali e crediti tributari non utilizzati sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibilie un reddito imponibile futuro a fronte del quale le differenze temporanee possano essere utilizzate.

2.11 Oneri finanziari

Comprendono gli interessi ed altri costi, quali l'ammortamento dei costi accessori sostenuti per l'organizzazione dei finanziamenti, gli oneri finanziari su operazioni di leasing. Tutti gli oneri finanziari sono spesati a conto economico in base la principio di competenza.

3. Stime ed ipotesi rilevanti

La redazione di un bilancio conforme agli IFRS richiede l'effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte, sull'informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio e sugli importi dei ricavi e dei costi di periodo. Per definizione, raramente i risultati effettivi sono uguali a quelli stimati. Le stime sono utilizzate in diverse aree, quali il fondo svalutazione crediti, il fondo obsolescenza magazzino, gli ammortamenti, le perdite di valore delle attività, i benefici per i dipendenti, le imposte sul reddito, gli altri fondi rischi e le passività potenziali. Le stime sono riviste annualmente dalla direzione in base alle migliori

conoscenze dell'attività aziendale e degli altri fattori ragionevolmente desumibili dalle circostanze attuali.

4. Immobili, impianti e macchinari

				(euro)
	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Immobilizzazioni in corso e acconti	Totale
Valore all'atto del conferimento	6.932.647	31.398.652	-	38.331.299
Incremento			149.698	149.698
Valore al 31.05.2008	6.932.647	31.398.652	149.698	38.480.997

5. Crediti ed altre attività non correnti

La voce rappresenta il deposito cauzionale versato all'ENEL per 3.564 euro.

6. Crediti correnti

Il credito verso l'erario è costituito dal credito IVA per 40.532 euro.

7. Capitale sociale

Il capitale sociale è di 100.000 euro ed è stato sottoscritto dall'unico socio.

8. Sovrapprezzo

La riserva è pari a 36.980.000 euro.

9. Fondi per rischi ed oneri

La voce accoglie l'accantonamento di euro 612.760 per il diritto di servitù di due strade in attesa di collaudo, che verranno cedute come da convenzione stipulata dalla Cementilce S.r.l. con il Comune di Cairo Montenotte.

10. Debiti verso controllante

Il debito è rappresentato da un finanziamento fruttifero di interessi, concesso dalla Buzzi Unicem a seconda delle necessità, in ogni momento per un massimo di 3.000.000 euro. Gli interessi vengono calcolati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread di 10pb.

Al 31 maggio il debito ammonta a 754.127 euro.

11. Debiti commerciali

I debiti verso fornitori ammontano a 139.700 euro.

12. Servizi

Il costo dei servizi ammonta a 29.915 ed è relativo a spese di vigilanza, prestazioni professionali e spese per fonia fissa.


13. Operazioni con parti correlate

La società, non ancora entrata in attività, ha avuto rapporti di natura tecnica e finanziaria con la controllante Buzzi Unicem.

Casale Monferrato, 25 giugno 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Mighele Buzzi



TESTO VIGENTE

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

TESTO PROPOSTO

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esereizio stesso, qualora ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Janto Dun-



Allegato "C" rep. 66.462/14.046

STATUTO SOCIALE TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonchè lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore impiantistico.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonchè provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonchè l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale

capitale sociale di 123.636.658,80 euro (centoventitremilioniseicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 165.349.149 (centosessantacinguemilionitrecentoguarantanovemilacento-guaranta ordinarie ed 40.711.949 nove) azioni in numero (quarantamilionisettecentoundicimilanovecentoquarantanove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - <u>Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega</u> agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti

delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), anche con esclusione del diritto di opzione nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari:
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi ora residui euro 428.331 (quattrocentoventottomilatrecentotrentuno), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento

assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Italia Oggi nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, in caso di assemblea straordinaria, può essere fissata la data per una terza convocazione.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonchè la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto

nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione attestante tale titolarità nonchè l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonchè l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno. Qualora non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa;
- b) dalla successiva lista non collegata in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora l'assemblea abbia determinato il numero dei consiglieri superiore a sette ed all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulterà eletto, anzichè il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella Lista di Minoranza.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in progressivo fino a concorrenza del numero dall'assemblea. Qualora in tal caso non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147 ter, nel caso in cui l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri non superiore a sette, risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto nella lista il primo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista stessa. Qualora, invece, l'assemblea abbia determinato il numero di consiglieri superiore a sette e non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e del penultimo eletto nella lista il primo ed il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate

espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di

consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

Articolo 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui

opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;
- b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:
- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;
- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonchè di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale data e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2. dalla seconda lista non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con

il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 27 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - <u>Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve</u>

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- * alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la

società è quello risultante dal libro dei soci.	
Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge	
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge. All'originale firmato: Alessandro Buzzi Giorgio Baralis notaio	